

O.d.G. del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°	del 23/02/2012
-------------------------	-----------------------

Oggetto: Festività sopresse del personale riferite agli anni precedenti. Presa atto esiti incontro sindacale del 06/02/2012. Determinazioni

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo relazionano quanto segue:

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 89 del 29/07/2011 e 6 del 03/02/2012 è stata trattata la questione della monetizzazione dei permessi per le festività sopresse maturati e non goduti alla data del 31 dicembre di ciascuno degli ultimi cinque anni, al netto dei recuperi dei conguagli a credito dell'Azienda relativi alla presenza consuntivata al termine del ciclo plurisettimanale 13/05/2009-08/09/2009, oltre che, limitatamente agli ultimi dieci anni, del permesso per festività sopresse attribuito erroneamente in eccesso al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione del proprio orario di lavoro, nel corso dell'anno solare, supera le 74 giornate di riposo e/o non prestazione;

Con l'ultimo provvedimento, in particolare, dopo aver preso atto dei pareri forniti sull'argomento dall'Avv. Roberto Barberio e dall'Asstra, si è deliberato:

- di prendere atto dei verbali sindacali del 23 settembre 2011 e del successivo del 04/11/2011;
- di prendere atto del parere reso dall'ASSTRA con propria nota dell'11 ottobre 2011 e del parere reso dall'Avvocato Barberio in data 24 gennaio 2012 e successivamente integrato con nota del 26 gennaio 2012;
- di dare mandato agli uffici competenti di porre a regime fin dal corrente anno, a favore del personale che in virtù della distribuzione del proprio orario di lavoro nell'anno solare supera le 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, n° 4 giornate a titolo di festività sopresse ex Accordi nazionali del 27/07/1978 e del 14/11/1978 (ossia n° 2 giornate di ferie e n° 2 giornate di permesso);
- di confermare le determinazioni già assunte con la deliberazione n° 89/2011 in ordine al recupero delle giornate fruite in eccedenza a quelle spettanti contrattualmente, con l'adozione di modalità il meno onerose possibile per i dipendenti interessati;
- di dare mandato al Presidente, alla luce dei contenuti dei pareri allegati, di avviare un ulteriore incontro sindacale per individuare nel dettaglio tali modalità di recupero;
- di autorizzare il Direttore Generale, nell'ipotesi di mancate intese in tal senso con le OO.SS., di conciliare la questione del recupero direttamente con i lavoratori interessati, secondo le condizioni che saranno stabilite successivamente dal Consiglio d'Amministrazione.

In data 6 febbraio 2012 si è tenuto l'incontro sindacale finalizzato alla ricerca di un'intesa sulle modalità di recupero delle somme a credito dell'Azienda, al termine del quale si è registrata l'indisponibilità da parte delle Organizzazioni sindacali a discutere nel merito di qualsivoglia recupero.

In mancanza di intesa, occorre individuare le modalità di recupero delle somme, che risultino, in ogni caso, il meno onerose possibile per i dipendenti interessati.

Considerato che:

- 1) relativamente ai conguagli relativi ai cicli plurisettimanali, il recupero degli importi negativi (a credito dell'Azienda) nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite massimo complessivo di una giornata e mezzo, potrebbe avvenire attraverso la compensazione con le giornate spettanti al 31/12/2011 a titolo di festività sopresse, prevedendo, in caso di incapienza, l'assorbimento di quelli che matureranno al medesimo titolo per il futuro, nel limite di uno per ciascun anno, fino al saldo del dovuto (in concreto un permesso in meno da accreditare per l'anno 2012 e al massimo mezzo permesso in meno da accreditare per l'anno 2013);
- 2) relativamente ai permessi per festività sopresse erroneamente attribuiti in più rispetto al dovuto, nel numero massimo complessivo di 10 (dieci), il recupero potrebbe avvenire attraverso la compensazione con il monte-giornate di festività sopresse non fruite alla data del 31/12/2011, prevedendo, in caso di incapienza, il recupero del controvalore economico delle giornate non compensabili, con una dilazione rateale molto ampia, senza maggiorazione di interessi e rivalutazione;
- 3) in alternativa al pagamento rateale del controvalore economico, i dipendenti con saldi negativi non recuperabili con il monte-giornate di festività sopresse non fruite alla data del 31/12/2011 potrebbero chiedere l'assorbimento dei permessi delle festività sopresse che matureranno negli anni futuri, a partire dal corrente anno 2012, nei limiti di una giornata per ciascuna annualità futura e fino al saldo del dovuto.

Elaborati i conteggi ed effettuate le compensazioni secondo i criteri di cui ai subb. 1) e 2) con il monte-giornate di festività sopresse non fruite alla data del 31/12/2011, si rileva che risultano integralmente recuperati i negativi riferiti

al personale viaggiante relativamente alla presenza consuntivata al termine del ciclo plurisettimanale 13/05/2009-08/09/2009, mentre, per quanto riguarda i permessi per festività sopresse erroneamente attribuiti in più rispetto al dovuto secondo le previsioni contrattuali, residuano dei saldi negativi soltanto per 6 (sei) lavoratori, per un totale di circa 15 (quindici) giornate per le quali, quindi, si può prevedere il recupero del controvalore economico, seppur con una dilazione rateale molto ampia, senza maggiorazione di interessi e rivalutazione, ovvero, in alternativa, l'assorbimento dei permessi delle festività sopresse che matureranno negli anni futuri, a partire dal corrente anno 2012, nei limiti di una giornata per ciascuna annualità futura e fino al saldo del dovuto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- 1) di prendere atto del verbale sindacale del 06/02/2012, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare quanto già precedentemente deliberato riguardo alla monetizzazione dei permessi per festività sopresse maturati alla data del 31/12/2011 e non usufruiti entro la medesima data;
- 3) di stabilire le seguenti modalità di recupero delle partite a credito dell'Azienda, relativamente agli importi derivanti dalla consuntivazione al termine del ciclo plurisettimanale 13/05/2009-08/09/2009, oltre che, limitatamente agli ultimi dieci anni, del permesso per festività sopresse attribuito erroneamente in eccesso al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione del proprio orario di lavoro, nel corso dell'anno solare supera le 74 giornate di riposo e/o non prestazione:

- a) con riferimento ai conguagli relativi ai cicli plurisettimanali, il recupero degli importi negativi (a credito dell'Azienda) nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite massimo complessivo di una giornata e mezzo, avverrà, attraverso la compensazione con le giornate residue spettanti al 31/12/2011 a titolo di festività sopresse;
- b) con riferimento ai permessi per festività soppresse erroneamente attribuiti in più rispetto al dovuto, nel numero massimo complessivo di 10 (dieci), il recupero avverrà con la compensazione del monte-giornate di festività sopprese non fruite alla data del 31/12/2011, prevedendo, in caso di incapienza, il recupero del controvalore economico delle giornate non compensabili con rate costanti di 36 mesi, senza maggiorazione di interessi, né rivalutazione;
- c) in alternativa al pagamento in 36 rate del controvalore economico, i dipendenti con saldi negativi non recuperabili con il monte-giornate di festività sopprese non fruite alla data del 31/12/2011 possono chiedere, esprimendo in tal senso la loro volontà, la compensazione con i permessi per le festività sopprese che matureranno negli anni futuri, a partire dal corrente anno 2012, nei limiti di una giornata per ciascuna annualità futura e fino al saldo del dovuto.

- 4) di sospendere i recuperi ^{di cui al punto 5) e c)} fin attesa di un ulteriore parere ^{da richiedere} ad un professore universitario sulla materia, che si indice nella persona del Prof. Domenico Garofalo*, con Studio in Taranto, alla d'ia _____

* Professore ordinario della Cattedra di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Bari - Bari, sede di Taranto.

VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 06.02.2012

Oggi 6 febbraio 2012, presso la sede aziendale alle ore 11:20, si è tenuto l'incontro sindacale in materia di festività sopresse, giusta nota di convocazione del 02/02/2012, prot. n. 2054/UP.

Sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Presidente, Dott. Francesco Walter Poggi; il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia; il Direttore Amministrativo, Dott. Carallo Pietro; il Responsabile Area Personale, Dott.ssa Menenti Maria Fabiola.

per le OO.SS.: il sig. Mastrovito Francesco (UIL), il Sig. Cataldo Scialpi (UGL), il Sig. Esposito Gennaro (FAISA), il Sig. Francesco Albanese (SINAI), il Sig. Portulano Rodolfo (CISL), il Sigg.ri Marinelli Egidio - Di Giorgio Raffaele – Massari Amedeo (CGIL).

Prende la parola il Presidente, il quale precisa alle OO.SS. che con deliberazione n° 6 del 27/01/2012 il CdA ha deliberato in materia di festività sopresse; ha preso atto dei verbali sindacali del 23 Settembre e Novembre 2011 e ha confermato le precedenti decisioni in ordine al recupero delle festività fruite in eccedenza rispetto a quelle spettanti contrattualmente. Ciò alla luce dei pareri dell'ASSTRA e del legale aziendale, Avv.to Barberio. Pertanto, l'Azienda non può sottrarsi dal recuperare, per non violare le norme sul bilancio in quanto vi potrebbero essere dei provvedimenti da parte della Corte dei Conti a carico dei Consiglieri.

Il CdA, continua il Presidente, ha tuttavia dato mandato al sottoscritto per individuare procedure di modalità per il recupero delle festività, degli anni precedenti, il meno onerose possibili per i lavoratori. Bisogna trovare delle modalità meno onerose ma che, nel contempo, siano rispettose dell'obbligo posto a carico dell'Amministrazione di recuperare le somme. Ogni lavoratore potrà scegliere la modalità più congeniale (compensazione, pagamento rateizzato).

Prende la parola Scialpi (UGL), il quale richiama l'Accordo sulla settimana corta e afferma che dopo tanti anni non si può procedere al recupero.

Precisa il Dott. Carallo che il precitato accordo istitutivo della settimana corta non ha trattato il tema della festività soppressa, materia peraltro non demanda a livello di contrattazione decentrata.

Prende la parola il Sig. Massari, il quale sottolinea che sulla questione non può essere concordato nulla; i lavoratori per oltre 16 anni hanno preso i cedolini in cui sono stati indicati le festività sopresse, anche se l'Azienda ora sostiene che tale quantificazione era errata.

Poi per anni sono confluite nel calderone totale delle ferie anche le festività senza differenziare tra congedi e permessi.

Infine, conclude il Massari, vi è il problema delle ferie eccedenti le 24 settimane che non sono mai state monetizzate. Su tale questione, comunque, questa O.S. sottolinea che non arriverà a nessuna transazione perché non si può chiedere nulla ai lavoratori dopo 16 anni. Quello che l'Azienda sta facendo oggi a tali lavoratori è scandaloso.

Prende la parola il Sig. Portulano della CISL, il quale sottolinea come sia penalizzante per i lavoratori il recupero dopo ben 16 anni, perché l'interpretazione non è corretta. La Cisl, come sigla sindacale, può accettare da ora l'applicazione a regime di quattro giornate per il titolo in questione, ma escludiamo qualsiasi forma di recupero per il pregresso.

Prende la parola il Sig. Esposito, della FAISA, che sottolinea l'unitarietà della richiesta di non recuperare nulla nei confronti dei lavoratori dopo ben 16 anni per il titolo in questione; infatti, si può discutere da oggi per le festività soppresse, ma certamente non procedere al recupero.

Prende la parola il Sig. Mastrovito il quale sottolinea che le posizioni del presente incontro sono analoghe a quelle dei precedenti incontri e conferma quello già indicato nei verbali precedenti, ossia il non recupero per il pregresso.

Si associa a tale affermazione anche il Sig. Albanese, del SINAI, che demanda ai verbali precedenti.

Prende la parola il Sig. Marinelli (CGIL) il quale sottolinea che la questione per la CGIL è che non condivide l'interpretazione che l'Azienda dà dell'A.N. del 14/11/1978 e alle norme del codice civile, perché nei 74 giorni non può essere inserito il sabato, che è un giorno lavorativo a zero ore (perché prelaborato).

Per la CGIL dopo 16 anni l'interpretazione data costituisce un diritto acquisito, per cui tale sigla sindacale non è d'accordo né per il recupero né per portare a quattro giorni a regime le giornate spettanti a titolo di festività soppresse. Diverso è invece la questione degli automatismi legati alla 6° e 7° giornata, per le quali è stato già avviato del contenzioso. La posizione della CGIL è suffragata dal diritto e perciò come sigla sindacale andremo avanti su tale linea.

Il Presidente prende atto che non vi è volontà di definire la questione e di non voler trovare nessun accordo in merito alle modalità di recupero degli indebiti nei confronti dei lavoratori, con modalità il meno onerose possibile, per ridurre il disagio ai lavoratori, con i quali, quindi, con chi le vorrà sottoscrivere, si addiverrà a delle singole transazioni singole.

Si passa all'esame del secondo punto della convocazione (innalzamento a 39 ore fino al 30/06/2012), delle ore del personale scuolabus, ossia dei 9 conducenti, già disposto del CdA. Tale innalzamento sottolinea il Direttore sarà reso operativo con la turnazione che potrà dal 1° marzo 2012, che è stata già

consegnata in copia alle OO.SS. e per la quale a breve si aprirà il confronto con le OO.SS..

L'impostazione è di prendere il primo pezzo nel servizio scuolabus e di aggiungervi il secondo pezzo di servizio TPL; ciò porterà alla necessità di individuare le ulteriori unità lavorative che saranno utilizzati su tale turni in aggiunta ai conducenti già addetti allo scuolabus.

L.C.S. ore 12:20

PER L'AZIENDA

Il Presidente _____

Il Direttore Generale _____

Il Direttore Amm.vo _____

Il Resp. Area Personale _____

PER LE OO.SS.

FILT-CGIL _____

FIT-CISL _____

UIL _____

FAISA _____

UGL _____

SINAI _____